

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio e turismo)

50° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 MARZO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente VETTORI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - ai fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature» (921), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 5 e *passim*

ALIVERTI (DC), relatore alla Commissione . . 2, 5,
7 e *passim*

BONFERRONI, sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato . . 7, 8, 11

I lavori hanno inizio alle ore 16,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche – ai fini di sicurezza – di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature» (921), di iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori.

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche – ai fini di sicurezza – di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature», di iniziativa dei senatori Aliverti, Golfari, Vettori, Amabile, Cappelli, Citaristi, Cuminetti, D'Angelo, Fontana Elio, Fontana Walter, Perugini e Bausi.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che, nella seduta del 1° febbraio 1989, ha deciso all'unanimità di chiederne il trasferimento in sede deliberante.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

ALIVERTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, richiamo in larga parte la relazione già svolta in sede referente. Non credo perciò opportuno ripetere le ragioni che stanno alla base della presentazione di questo disegno di legge, che per la verità non pochi ostacoli ha incontrato, nel suo *iter* travagliato. Non credo che ciò sia attribuibile solo al contenuto del provvedimento, che in effetti tende ad alleviare il peso gravante sulla pubblica amministrazione; la mia impressione è che invece vi sia stato il sommosso tentativo di ritardarne l'approvazione in quanto esso intacca anche le prerogative di alcuni funzionari che svolgono determinate attività.

In altri termini, signor Presidente, ritengo che in questo momento sia più che mai opportuno ricorrere non solo all'ausilio degli istituti preposti ad alcune pubbliche funzioni – ad esempio l'ISPESL –, ma anche ai privati professionisti che risultano iscritti agli albi e che possiedono i requisiti previsti dal disegno di legge per espletare tutti i servizi elencati nell'articolo 2 del provvedimento. Tali compiti si identificano negli accertamenti omologativi, nelle verifiche periodiche di apparecchi a pressione, nell'esame dei progetti, nei collaudi, nelle ispezioni straordinarie e nelle ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato, nelle verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti, negli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo

impianto) e nelle verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi.

Il disegno di legge al nostro esame intende affidare tali compiti a professionisti abilitati ed iscritti in elenchi appositi approvati con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli stessi, che sono attualmente svolti dall'ISPESL, risultano in ritardo di alcuni anni rispetto alle normali scadenze.

Le Commissioni competenti hanno espresso parere favorevole. In conclusione, signor Presidente, voglio esprimere la viva speranza che il disegno di legge possa essere approvato nel corso della seduta odierna. Preannuncio inoltre di aver presentato alcuni emendamenti che si limitano ad alcune precisazioni di importanza marginale. Inoltre esprimo fin da ora parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.
Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura.

Art. 1.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dei trasporti - Ispettorato per la motorizzazione civile, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e le unità sanitarie locali possono avvalersi, per la effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, nel caso in cui non sia possibile, utilizzando il personale dipendente, programmare gli accertamenti omologativi o di verifica periodica entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di esame del progetto, di collaudo o di ispezione straordinaria, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza dell'ispezione periodica.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del Governo. Il primo propone di inserire, dopo le parole: «il Ministero del lavoro e della previdenza sociale», le parole: «il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico».

Il secondo emendamento presentato dal Governo propone di sopprimere, dopo le parole: «utilizzando il personale dipendente» la preposizione: «per» e di aggiungere al verbo «programmare» i termini «ed avviare».

Ricordo che tali emendamenti sono stati già illustrati dal Governo nella seduta del 1° marzo scorso.

Metto ai voti il primo emendamento presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico, il Ministero dei trasporti - Ispettorato per la motorizzazione civile, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e le unità sanitarie locali possono avvalersi, per la effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, nel caso in cui non sia possibile, utilizzando il personale dipendente, programmare ed avviare accertamenti omologativi o di verifica periodica entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di esame del progetto, di collaudo o di ispezione straordinaria, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza dell'ispezione periodica.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

1. Gli interventi per i quali è possibile utilizzare gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 riguardano:

a) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive modificazioni e integrazioni;

b) gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato effettuati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

c) le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti di cui agli articoli 40, 328, 330, 331, 332 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

d) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi - e relativi argani - di cui agli articoli 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente ad inserire la lettera *e*), con il seguente testo: «accertamenti su

installazioni e impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083».

Si tratta di un ulteriore intervento per il quale sono necessari tecnici che verrebbero iscritti in appositi elenchi.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Sottolineo il carattere positivo di questo emendamento, anche perchè gli incidenti che si sono verificati in questi ultimi anni tra le mura domestiche devono attribuirsi in buona parte all'errato uso del gas combustibile. Per questo ritengo che tale proposta debba senz'altro approvarsi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo all'articolo 2.

È approvato.

Prima di proseguire con i nostri lavori, vorrei leggere il parere della 5^a Commissione su questo disegno di legge, che reca la data 9 maggio 1989:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il testo del disegno di legge, sulla base delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Tesoro, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso, a condizione che nel testo del provvedimento sia espressamente previsto che il ricorso ai professionisti esterni per i collaudi è possibile esclusivamente nel caso in cui non sia possibile utilizzare l'apposito personale; il parere è ulteriormente condizionato alla esplicitazione (in sede di articolo 7) che il compenso agli aventi diritto deve in ogni caso essere contenuto nel limite dell'80 per cento delle tariffe corrisposte dagli utenti per i relativi servizi».

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Ho l'impressione che l'estensore di quel parere non abbia letto il testo del disegno di legge, perchè esiste un apposito richiamo nell'articolo 1 dello stesso che abbiamo testè approvato.

PRESIDENTE. Pare anche a me che l'interpretazione possa essere quella del senatore Aliverti e che quindi l'indicazione della Commissione bilancio sia già alla base del provvedimento.

Metto ai voti pertanto l'articolo 2 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

1. Su proposta dell'ISPESL, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale e del Ministro della sanità sono annualmente approvati elenchi di ingegneri e periti abilitati allo svolgimento degli accertamenti di cui all'articolo 2, distinti per i gruppi *a)*, *b)*, *c)* e *d)* di macchine, impianti, apparecchi o dispositivi indicati all'articolo 2.

2. L'iscrizione negli elenchi viene effettuata a domanda, previa dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti:

- a)* iscrizione nell'albo professionale con anzianità di almeno dieci anni;
- b)* aver svolto, per almeno due anni, attività professionale nel campo specifico alle dipendenze di una ditta costruttrice o installatrice;
- c)* abilitazione allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2 della presente legge, attraverso esame da parte della Commissione di cui all'articolo 4.

3. I requisiti di cui ai punti precedenti non sono richiesti per i professionisti che per almeno cinque anni - anche cumulativamente - abbiano prestato servizio, in ruoli corrispondenti al titolo professionale, presso una delle seguenti amministrazioni o enti:

- a)* Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- b)* Ministero del lavoro e della previdenza sociale - ruolo Ispettorato del lavoro;
- c)* Associazione nazionale per il controllo della combustione;
- d)* Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;
- e)* Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- f)* presidi multizonali di prevenzione.

4. Gli elenchi sono costituiti:

- a)* da ingegneri e da periti industriali, quelli relativi ai servizi di cui al gruppo *a)* dell'articolo 2;
- b)* da ingegneri, quelli relativi ai servizi di cui al gruppo *b)* dell'articolo 2;
- c)* da ingegneri e da periti industriali, quelli relativi ai servizi di cui ai gruppi *c)* e *d)* dell'articolo 2;

5. Sono riservati a professionisti forniti di laurea in ingegneria gli accertamenti relativi ai seguenti prodotti:

- a)* apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione di potenzialità superiore a 300.000 kCal/h;
- b)* recipienti a pressione adibiti al trasporto su strada di gas compressi, liquefatti o disciolti con pressione superiore a 60 bar;
- c)* recipienti a pressione di vapore con p per V superiore a 8.000 bar per dm^3 e pressione superiore a 12 bar;
- d)* recipienti a pressione di gas con p per V superiore a 5.000 bar per dm^3 e pressione superiore a 25 bar;
- f)* ascensori e montacarichi;
- g)* apparecchi di sollevamento ed idroestrattori (progetti ed approvazioni di tipo).

6. Sono riservati ai professionisti iscritti negli elenchi con almeno dieci anni di servizio prestato, anche cumulativamente, presso le

amministrazioni e gli enti di cui al comma 3, ovvero ai professionisti iscritti per almeno quindici anni negli elenchi specifici di cui al comma 1 gli accertamenti relativi ai seguenti prodotti:

a) apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1975, aventi potenzialità superiore a 100.000 kCal/h;

b) recipienti a pressione di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive modificazioni e integrazioni, di capacità superiore a 100 litri;

c) recipienti a pressione di classe c) di cui al capo I del titolo I del decreto ministeriale 21 maggio 1974;

d) generatori di vapore con producibilità superiore a 3 tonnellate/h;

e) ascensori e montacarichi aventi portata superiore a 320 kg o corsa maggiore o eguale a 20 m;

f) impianti di terra con propria cabina di trasformazione di potenza elettrica superiore a 1.000 kw;

g) gru a ponte ed a cavalletto, con portata superiore a 50 tonnellate;

h) gru portuali;

i) gru a torre e *derrick* con portata massima superiore a 5 tonnellate;

l) gru mobili (autogru) con portata massima superiore a 20 tonnellate;

m) gru su autocarro con portata massima superiore a 5 tonnellate.

A questo articolo il relatore propone di inserire, nel primo comma, dopo la parola «elenchi», la parola: «separati».

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un emendamento che intende mantenere distinti gli elenchi degli ingegneri da quelli dei periti (comma 1 dell'articolo 3).

PRESIDENTE. Si tratta quasi di una questione di coordinamento, anche se naturalmente ha un significato preciso.

BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo con il Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

1. La Commissione di abilitazione allo svolgimento delle attività di omologazione o di verifica periodica è costituita:

a) dal direttore del Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL, che la presiede;

b) da due ingegneri designati rispettivamente dal Dipartimento tecnologie di sicurezza e dal Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL;

c) da due ingegneri designati rispettivamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dei trasporti e dal Ministero dei lavori pubblici;

d) da due ingegneri designati dalle unità sanitarie locali.

2. L'esame consiste in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica.

3. Ai componenti della commissione esaminatrice spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi.

A questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il punto d) aggiungere il seguente punto e):

e) da due ingegneri designati dal Consiglio nazionale degli ingegneri.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Intendo così ampliare la Commissione di abilitazione allo svolgimento delle attività di omologazione o di verifica periodica.

BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5:

Art. 5.

1. L'ISPESL provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) ad indire esami di abilitazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3;

b) a compilare il primo elenco di cui all'articolo 3 ed a proporlo ai Ministri competenti per l'approvazione.

2. L'ISPESL provvede inoltre a:

a) aggiornare l'elenco approvato di cui alla lettera b) del comma 1;

b) portare tempestivamente a conoscenza delle amministrazioni di cui all'articolo 1 le cancellazioni dall'elenco;

c) proporre ogni anno ai Ministeri competenti l'elenco aggiornato per l'approvazione.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6:

Art. 6.

1. La programmazione dei sopralluoghi è effettuata dalle amministrazioni competenti seguendo criteri di equità e di economicità.

2. All'atto del ricevimento di ciascun incarico da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1 il professionista, pena la decadenza, deve dichiarare:

a) di non aver collaborato, sotto nessuna forma, alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione o manutenzione del o degli impianti per i quali riceve l'incarico;

b) di non avere rapporti professionali o anche commerciali, stabili o temporanei, con ditte operanti nel settore;

c) che svolgerà l'incarico ricevuto e consegnerà i relativi elaborati sui modelli, con le modalità ed entro i termini fissati dall'amministrazione;

d) di essere in possesso della strumentazione necessaria per l'esecuzione corretta del servizio.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7:

Art. 7.

1. Le amministrazioni interessate provvedono a liquidare, agli aventi diritto, l'80 per cento delle tariffe corrisposte dagli utenti per i

relativi servizi, con provvedimenti da emettere entro 60 giorni dalla consegna degli elaborati tecnici.

A tale riguardo occorre ricordare l'osservazione della 5^a Commissione inserita nel parere di cui ho dato lettura precedentemente.

Il Governo ha quindi proposto un emendamento che tiene conto del suddetto parere, tendente ad aggiungere dopo le parole «agli aventi diritto», le altre: «apposito compenso contenuto nel limite dell'80 per cento». L'articolo 7 così emendato assolverebbe pertanto alla condizione posta dalla Commissione bilancio.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8:

Art. 8.

1. L'ISPESL procede, direttamente o su richiesta delle amministrazioni di cui all'articolo 1, a sospensioni o cancellazioni degli iscritti negli elenchi nei casi in cui sussistano motivi di incompatibilità o di comportamento non deontologico o di ripetute inosservanze dei termini o delle modalità fissate dall'amministrazione.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9:

Art. 9.

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 possono autorizzare gli operatori professionali dipendenti ad effettuare, fuori dell'orario di lavoro, esami di progetto, collaudi e verifiche su apparecchi, macchine, impianti ed attrezzature di cui all'articolo 2 relativamente a campi d'intervento non rientranti nelle competenze delle amministrazioni stesse.

Il relatore ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Il ricorso ai professionisti esterni sarebbe giustificato dall'impossibilità del personale di assolvere normalmente alle proprie funzioni. Questo articolo però, pur avendo una buona finalità, ha suscitato alcuni equivoci poichè prevede l'utilizzazione degli operatori professionali dipendenti, anche se non dello stesso comparto, e consente loro di svolgere i compiti di cui trattasi fuori l'orario di servizio. Al fine di evitare scambi di favori nell'ambito della Pubblica amministrazione, ritengo opportuno proporre la soppressione di questo articolo.

BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo 9 proprio per i motivi specificati dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessun altro chiede di parlare, passiamo quindi alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 9.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

Art. 10.

1. Le unità sanitarie locali devono provvedere esclusivamente a mezzo di operatori professionali da esse dipendenti ai sopralluoghi ed alle verifiche a seguito di incidenti di notevole importanza, anche se non siano seguiti da infortunio.

2. Le risultanze dei sopralluoghi di cui al comma 1 così come ogni notizia comunque ricevuta riguardante incidenti verificatisi nell'esercizio di apparecchi, macchine, impianti ed attrezzature di cui all'articolo 2 devono essere comunicate dalle unità sanitarie locali all'ISPESL per l'elaborazione statistica a livello nazionale.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI